SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 42**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 5:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39.

Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.

2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:

a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:

a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico nazionale.

4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.

Art. 2.

1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.

2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.

3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi.

Art. 3.

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Art. 4.

1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorità, la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo *curriculum* di cui è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.

3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.

Art. 5.

1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 6.

1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.

2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.

Art. 7.

1. Spetta all'Autorità:

a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;

b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;

d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;

e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati;

g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;

i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;

l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.

2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera *h)*, l'Autorità può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi.

3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 8.

1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. A tal fine l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità da corrispondere ai componenti della commissione.

4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.

Art. 9.

1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*.

2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

a) l'autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;

b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;

c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera *a)*, integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.

3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.

4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Art. 10.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sotenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.

Art. 11.

1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento di attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.

2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.

3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi.

Art. 12.

1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.

2. I capitolati prevedono in ogni caso:

a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria;

b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;

c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;

d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;

e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;

f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni;

g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente;

h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;

i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;

l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità.

Art. 13.

1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.

2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata.

3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Qualora motivi di continuità del servizio imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo necessario a far compiere la verifica. L'impresa contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorità durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione dalla partecipazione all'aggiudicazione successiva.

Art. 14.

1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie specifiche richieste.

3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle amministrazioni.

4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del controllo.

Art. 15.

1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni.

Art. 16.

1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.

3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.

4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.

5. Dall'applicazione del presente decreto sono eslcusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.

7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia.

Art. 17.

1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994.

2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via di stipulazione.

3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti in corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è in facoltà delle amministrazioni di prorogare i rapporti contrattuali per un periodo non superiore a tre anni, oppure di far ricorso ad apposito atto di concessione di durata non superiore al triennio, qualora il contratto da rinnovare intercorra con società specializzata avente comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi. Agli atti relativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, è presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si applica il regime di incompatibilità previsto, per il presidente, dall'art. 4, comma 3.

Art. 18.

1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisone delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a)-ll) (Omissis);

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 6:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». La tabella *A* annessa alla legge riporta l'organico dei consiglieri della Presidenza del consiglio dei Ministri; la tabella *B* riporta l'organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988, già citata (si veda in nota all'art. 6):

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, a rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è stata riordinata con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418.

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 per il cui riferimento si veda in nota all'art. 7: «Per la verifica dei risultati di cui al comma 1 [il quale dispone che i dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, *n.d.r.*], il Ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composti da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche interni all'amministrazione, con qualifica dirigenziale e, in maggioranza, da dirigenti generali. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione».

Nota all'art. 13:

— Si riporta l'art. 7 della legge n. 287/1990 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

«Art. 7 *(Controllo)*. — 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, per il cui riferimento si veda in nota all'art. 6, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Si riporta il testo degli articoli da 6 a 12 della legge n. 121/1981 recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:

«Art. 6 *(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)*. — Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca sicentifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 7 *(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti)*. — Le informazioni e i dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale o da indagini di polizia.

In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio».

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati)*. — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e dell'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario presposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni».

«Art. 9 [come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668] *(Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)*. — L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza, *nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.*

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera *a)*. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dai casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato».

«Art. 10 *(Controlli)*. — Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonché di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi.

Il comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'art. 7.

Il comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell'interno.

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità della loro raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia al comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'art. 7.

Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al comitato parlamentare.

Avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione».

«Art. 11 *(Procedure)*. — Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9».

«Art. 12 *(Sanzioni)*. — Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi».

La sanzione della multa di cui all'ultimo comma dell'art. 8 sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

— L'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) è così formulato:

«Art. 1. — È istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.

Il Comitato è composto dal Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.

Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990, per il cui riferimento si veda in nota all'art. 8:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 [v. sopra, *n.d.r.*], e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del R.D. n. 94/1923, recante istituzione presso il Ministero delle finanze di un Provveditorato generale dello Stato:

«Art. 2. — Il Provveditorato dello Stato ha l'incarico, per le singole Amministrazioni, di provvedere:

a) all'acquisto, conservazione e distribuzione degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, degli istrumenti tecnici, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici;

b) all'acquisto e alla conservazione del mobilio;

c) alla stampa e alla pubblicazione e al coordinamento degli atti e documenti vari.

Ogni spesa relativa ai titoli di cui sopra deve essere preventivamente autorizzata dal Provveditorato generale sempreché risultino approvati i fondi occorrenti».

«Art. 3. — Il bilancio del Provveditorato, che troverà sede in apposite rubriche dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze sarà predisposto in base ai fabbisogni annuali di ciascun Ministero riveduti dal Ministro delle finanze».

— L'art. 14 della legge n. 1140/1942 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-1943 ed altri provvedimenti di carattere finanziario) è il seguente:

«Art. 14. — L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935-XIV, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.

L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilità della fornitura, sia la congruità della spesa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo».

— Le disposizioni abrogate contenute nell'art. 27, primo comma, n. 3), limitatamente ai riferimenti all'informatica, e n. 9), della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) sono le seguenti:

«Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1)-2) *(Omissis);*

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, [anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici];

4)-8) *(Omissis);*

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministro del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica della pubblica amministrazione;

(Omissis)».

93G0086

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 1993, n. **40.**

Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Atti fondamentali soggetti a controllo

1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito, si esercita sulle seguenti categorie di atti:

a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale;

c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29;

d) piante organiche e relative variazioni;

e) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

f) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

g) appalti e concessioni che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione;

h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi;

i) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

l) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità economica europea.

Art. 2.

Coordinamento delle attività di controllo

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento o di favorire comuni indirizzi nell'attività di controllo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui al comma 2, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana direttive alle commissioni statali di controllo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un comitato tecnico composto da.

a) un magistrato amministrativo, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

b) un magistrato contabile, designato dal presidente della Corte dei conti;

c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) un prefetto, designato dal Ministro dell'interno;

e) un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

f) due funzionari regionali, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Il comitato provvede alla massimazione delle decisioni degli organi di controllo, inviate mensilmente dai commissari di Governo; prende atto delle questioni insorte nell'esercizio della funzione di controllo e degli orientamenti giurisprudenziali emersi in occasione delle pronunce sui ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti negativi di controllo; propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione delle direttive di cui al comma 1; assume ogni altra iniziativa utile al buon andamento dell'attività di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a)-g) (*omissis*);

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandogli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso».

Note alla premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— Il comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421), prevede. «La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali».

93G0085

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1992.

Trasferimento delle funzioni di vigilanza, esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dell'associazione CESVAM (Centro di sviluppo dell'area mediterranea), al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della prefata legge, le funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima, debbono essere trasferite ai Ministri in relazione agli specifici settori di competenza;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della associazione CESVAM (Centro di sviluppo dell'area mediterranea);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 1988 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della associazione CESVAM ed approvato il relativo statuto;

Vista la richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica contenuta nella nota n. EV. 942/A 12.14/30 del 30 settembre 1992;

Ritenute non coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni istituzionali svolte dalla predetta associazione;

Visti gli atti relativi;

Considerato che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le funzioni di vigilanza, in atto svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dell'associazione CESVAM (Centro di sviluppo dell'area mediterranea) sono trasferite al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 ottobre 1992

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 182

93A0921

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 1992, n. 567.

Regolamento recante l'istituzione presso i valichi di frontiera di strutture di accoglienza per stranieri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la istituzione presso i valichi di frontiera terrestre, marittima ed aerea di strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Ministro della sanità, il Ministro per gli affari sociali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Sentiti altresì il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1/1.1.4/31890-4.2.9 del 16 giugno 1992;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le strutture di accoglienza previste dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono istituite presso i valichi della frontiera aerea, marittima e terrestre indicati nella tabella *A* allegata al presente regolamento.

2. A tal fine, i locali o le aree attrezzate necessari sono messi a disposizione dall'amministrazione demaniale o dall'ente concessionario della gestione e dei servizi degli scali, rispettivamente competenti per i luoghi di cui al comma precedente.

3. I locali e le aree attrezzate predette sono date in uso gratuito al Ministero dell'interno che provvede agli adempimenti necessari per il primo impianto delle strutture di accoglienza ed alla manutenzione ordinaria.

Art. 2.

1. Alle strutture di accoglienza di cui all'art. 1 sono destinati a prestare servizio un assistente sociale coordinatore appartenente ai ruoli del personale del Ministero dell'interno ed un assistente sociale appartenente ai ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di necessità, a richiesta della prefettura, può essere chiamato a prestare servizio nelle predette strutture il personale delle amministrazioni dello Stato di volta in volta occorrente, al quale è attribuito il trattamento di missione secondo le disposizioni vigenti, nonché personale del comune interessato.

3. Alle esigenze di interpretariato si provvede con il personale di cui al comma 2 ovvero mediante apposite convenzioni con interpreti o esperti della lingua richiesta.

Art. 3.

1. Alle strutture di accoglienza possono essere altresì ammessi a prestare la loro opera, per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, operatori volontari, specificatamente autorizzati sulla base di appositi piani di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche interessate e le associazioni di volontariato, predisposti dalle competenti prefetture.

2. Alle strutture medesime possono essere altresì ammessi rappresentanti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 4.

1. Le strutture di accoglienza provvedono a fornire agli stranieri di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, entrati nel territorio di Stato, ogni possibile informazione e collaborazione per gli adempimenti di legge e per l'utilizzazione dei servizi pubblici.

2. Nei casi di urgente necessità le strutture predette provvedono altresì agli interventi di prima assistenza, mediante convenzioni con enti pubblici o con privati.

3. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ai fini dell'erogazione delle prestazioni stesse.

Art. 5.

1. Le convenzioni di cui agli articoli 2 e 4 ed i contratti o le convenzioni di cui all'art. 1 sono stipulati dalle prefetture secondo schemi-tipo da predisporsi d'intesa con il Ministero del tesoro, con imputazione delle spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito delle disponibilità assegnate annualmente a ciascuna prefettura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1993
Registro n. 7 Interno, foglio n. 135

TABELLA *A*

VALICHI DI FRONTIERA

presso cui sono istituite le strutture di accoglimento di cui all'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

— Frontiera aerea di Roma-Fiumicino

— Frontiera aerea di Milano-Linate

— Frontiera terrestre di Tarvisio

— Frontiera terrestre di Trieste

— Frontiera marittima di Trapani

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 416/1989 reca: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato». Si trascrive il testo del relativo art. 12, comma 4: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota agli articoli 1 e 3:

— Per il testo dell'art. 12, comma 4, del D.L. n. 416/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 1 e 3 del D.L. n. 416/1989, già citato, è il seguente:

«Art. 1 *(Rifugiati).* — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo *F*, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento"Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza».

«Art. 3 *(Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).* — 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.

6. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di una associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti».

93G0088

DECRETO 10 febbraio 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Fermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Fermo;

Visti i propri decreti in data 6 aprile 1987, 14 luglio 1989, 18 febbraio e 22 agosto 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, del 31 agosto 1989, del 4 marzo e del 10 ottobre 1992 con i quali l'elenco stesso è stato integrato e rettificato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Fermo contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

262. Fermo (Ascoli Piceno), Cappellania laicale di S. Giuseppe nella Chiesa del Pianto, con sede in Fermo.

Roma, 10 febbraio 1993

Il Ministro: MANCINO

93A0923

DECRETO 10 febbraio 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 14 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Teramo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Teramo;

Visto il propro decreto in data 2 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1988, con il quale vennero rettificate la denominazione e sede di cinque benefici;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione del beneficio al numero d'ordine 149;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Teramo contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede del beneficio al numero d'ordine 149 è la seguente:

149. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia del SS. Salvatore in Frondarola, noto anche quale parrocchia di S. Salvatore o prebenda parrocchiale del SS. Salvatore, con sede in: 64040 Teramo - Frondarola.

Roma, 10 febbraio 1993

Il Ministro: MANCINO

93A0924

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1993.

Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma 1, punto 6 e l'art. 6, primo comma, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati»;

Visto in particolare l'art. 10, comma 2 e comma 3, della predetta legge n. 107 che demanda al Ministro della sanità l'individuazione, tra le aziende autorizzate alla produzione di specialità medicinali costituite da frazioni plàsmatiche di produzione industriale, dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione, sotto il controllo dell'Istituto superiore di sanità, di plasma nazionale raccolto in Italia;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

I centri di produzione di emoderivati di cui all'art. 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono individuati sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, della sopracitata legge, nelle seguenti aziende:

Sclavo, con officina farmaceutica sita in Sovicille Rosia, loc. Bellaria;

Nuovi laboratori Farma Biagini, con officina farmaceutica sita in Gallicano, frazione Bolognana (Lucca).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

93A0925

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 1993.

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte della Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Milano, organizzazione aderente alla Confcommercio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale presentata in data 27 gennaio 1993 dalla Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Milano, con sede in Milano, corso Venezia n. 47/49, legalmente rappresentata dal presidente sig. Francesco Colucci;

Vista la delega del 18 gennaio 1993 con la quale la Confederazione generale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio, ha delegato irrevocabilmente la Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Milano ad essa aderente a costituire una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta associazione provinciale è una organizzazione aderente alla Confcommercio come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 1° febbraio 1993, e che la Confcommercio, costituita il 29 aprile 1945, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del predetto consiglio del 22 gennaio 1993;

Decreta:

La Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Milano è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugnò 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 29 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 559 a 607, relativi alla prima scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.

Dopo l'art. 598, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla prima scuola di specializzazione in pediatria.

PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

Art. 599. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;

b) oncologia ed ematologia pediatrica;

c) endocrinologia e diabetologia pediatrica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica, indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Art. 600. — Per il titolo di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, la scuola ha la durata di quattro anni.

Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica, indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, la scuola ha la durata di sei anni.

Il titolo di specialista in pediatria, indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica ovvero indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale.

Una volta acquisito il titolo di specialista in pediatria conseguibile in quattro anni potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per uno degli indirizzi attivati fra oncologia ed ematologia pediatrica e endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso dell'indirizzo in pediatria generale e due per ciascun anno di corso degli indirizzi oncologia ed ematologia pediatrica ed endocrinologia e diabetologia pediatrica per un totale di sessantotto specializzandi.

Art. 601. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 602. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti intendano iscriversi ad altro indirizzo non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 603. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale;

h) oncologia ed ematologia pediatrica;

i) endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Art. 604. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;

immunologia;

embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;

patologia clinica;

radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;

auxologia;

malattie infettive;

pediatria (pediatria generale e specialistica);

pediatria preventiva e sociale;

semeiotica pediatrica e neonatale;

terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;

cardiologia pediatrica e neonatale;

chirurgia pediatrica e neonatale;

dermatologia;

ematologia pediatrica e neonatale;

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;

medicina fisica e riabilitazione;

gastroenterologia;

ginecologia;

nefrologia e urologia;

neurologia;

oculistica;

odontostomatologia;

oncologia pediatrica;

immunologia clinica;

ortopedia e traumatologia;

otorinolaringoiatria;

patologia ereditaria;

pneumologia;

psichiatria dell'età evolutiva;

psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;

infortunistica e sua prevenzione;

legislazione del minore;

legislazione e assistenza sociale;

medicina dello sport;

medicina scolastica e sua legislazione;

organizzazione sanitaria;

pediatria preventiva e sociale;

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;

medicina dell'età prenatale;

terapia neonatale;

terapia intensiva neonatale.

h) Oncologia ed ematologia pediatrica:

fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche;

clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie;

citomorfologia normale e patologica;

epidemiologia, metodiche statistiche, tecniche di informatica (oncologica);

biologia cellulare (crescita in vitro, fattori di crescita, citogenetica, ciclo cellulare, immunologia oncologica);

biologia molecolare;

principi di chemioterapia antiblastica;

radiobiologia e radioterapia;

clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili;

effetti collaterali precoci e tardivi dei trattamenti antineoplastici.

i) Endrocrinologia e diabetologia pediatrica:

fisiopatologia;

diagnostica;

epidemiologia e statistica;

pediatria generale;

patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

endocrinologia;

malattie metaboliche e diabetologia;

adolescentologia.

Art. 605. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo e terzo biennio:

I Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno - indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica:

Diagnostica: (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
citomorfologia	»	30
diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 50):

epidemiologia, metodologie statistiche, tecniche di informatica	»	50

Pediatria generale (ore 20):

malattie infettive	»	20

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 60):

chirurgia pediatrica (oncologica)	»	30
neurologia	»	30

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 160):

biologia cellulare	ore	30
biologia molecolare	»	30
fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche	»	50
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

VI Anno - indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 130):

ginecologia (oncologica)	ore	30
neurologia	»	20
ortopedia e traumatologia	»	20
gastroenterologia	»	20
medicina neonatale	»	20
cardiologia	»	20

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 270):

fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche	»	80
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie	»	30
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
radiobiologia e radioterapia	»	30
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili	»	80
riabilitazione	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno - indirizzo in endrocrinologia e diabetologia pediatrica:

Pediatria generale (ore 100):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	20

Diagnostica (ore 20):

metodologia laboratoristica endocrinometabolica	»	20

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione delle patologie endocrino-metaboliche e del diabete	»	20

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 80):

endocrinologia e diabetologia	»	80

Pediatrica (ore 180):

endocrinologia	»	100
malattie metaboliche e diabetologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

VI Anno - indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 130):

endrocrinologia	ore	130

Malattie metaboliche e diabetologia (ore 100).

Adolescentologia (ore 90).

Pediatria generale (ore 80).

Pediatria (pediatria generale e specialistica) (ore 80).

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 606. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

pronto soccorso pediatrico; reparti di medicina generale II e III infanzia, di malattie endocrino-metaboliche, di neuropediatria, di nefrologia, di cardiologia, lattanti, gastro-divezzi, di oncoematologia. Day hospital endrocrino-metaboliche, di oncoematologia, di neuropediatria. Laboratori di routine, di radioimmunologia, di fisiopatologia respiratoria, di gastroenterologia, di citogenetica oncologica, di immunoallergologia, di ematologia, di immunologia cellulare. Ambulatori divisionali di pediatria generale, di nefrologia, di cardiologia, di neuropediatria, di auxologia, di malattie endocrino-metaboliche, di pneumologia, di gastroenterologia, di allergologia e immunologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annuali compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 607 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 dicembre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A0882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia da parte italiana della convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, con annesso, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Il 3 dicembre 1992 l'Italia ha notificato al Governo del Belgio, nella sua qualità di depositario dell'atto internazionale sopramenzionato, la denuncia della convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, con annesso, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, la cui ratifica in data 23 dicembre 1958 era stata autorizzata con legge 31 ottobre 1952, n. 1976.

La denuncia, conformemente a quanto stabilito nell'art XIV (A) della convenzione, avrà effetto per l'Italia dal 3 dicembre 1993

93A0900

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici consolari onorari in Copiapò (Cile), Monrovia (Liberia) e Porlamar (Venezuela).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig Alberto Albasini, vice console onorario in Copiapò (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Copiapò, Chanara e Huasco della III regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 1° febbraio 1993

p. *Il Ministro* AZZARÀ

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Massimo Arpea, console onorario in Monrovia (Liberia), con circoscrizione territoriale comprendente l'intero territorio della Liberia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili,

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia,

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Abidjan;

f) rilascio di certificazioni sulla base dei documenti esistenti agli atti del consolato o dopo aver esperito gli accertamenti che risultino necessari, dandone tempestiva comunicazione all'ambasciata d'Italia in Abidjan;

g) rilascio di vidimazioni e legalizzazioni limitatamente agli atti che non comportino percezioni consolari,

h) rinnovo di passaporti italiani che non comporti percezioni consolari e limitatamente a coloro che ne siano già in possesso, che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Abidjan,

i) nei casi di comprovata urgenza e necessità estensione della validità dei passaporti italiani limitatamente al tempo che risulti indispensabile in relazione alle esigenze del titolare del passaporto, informandone tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Abidjan,

l) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Abidjan delle richieste, debitamente vidimate, di rilascio di visti a cittadini stranieri, limitatamente a coloro che risiedano nella circoscrizione consolare;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

p *Il Ministro* AZZARÀ

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta·

La sig.ra Loredana Aspite, agente consolare onorario in Porlamar, con circoscrizione lo Stato Nueva Esparta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri,

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili,

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia,

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni,

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas,

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

p *Il Ministro* AZZARÀ

93A0901

Istituzione di una rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.), in Bruxelles

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto.

È istituita in Bruxelles una rappresentanza permanente presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.), con rango di ambasciata

Il presente decreto che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1993
Registro n 1 Esteri, foglio n. 205

93A0928

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società «Rovigo fiduciaria di revisione S.r.l.», in Rovigo

Con decreto interministeriale 2 febbraio 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 15 dicembre 1983 con il quale la società «Rovigo fiduciaria di revisione S.r.l.», con sede in Rovigo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita a Milano

93A0932

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda industriale sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato.

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura Caccia*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), licenziati dal 28 aprile 1990 al 27 ottobre 1990

periodo. dal 28 ottobre 1990 al 27 aprile 1991,
CIPI 20 luglio 1988. dal 18 novembre 1985,
causa: crisi aziendale

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a Manifattura Caccia*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), licenziati dal 28 aprile 1990 al 27 ottobre 1990.

periodo: dal 28 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 18 novembre 1985,
causa. crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 marzo 1992 dalla U S S S O - United States Sending State Office for Italy e in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 12 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di S. Filippo del Mela (Messina). — Imprese operanti nel cantiere di riconversione della centrale ENEL Lavoratori licenziati dal 2 maggio 1989:

delibera CIPI 25 marzo 1992,
periodo dal 2 novembre 1989 al 1° maggio 1990,
primo decreto ministeriale 21 aprile 1992.

2) Area del comune di S. Filippo del Mela (Messina). — Imprese operanti nel cantiere di riconversione della centrale ENEL Lavoratori licenziati dal 2 maggio 1989:

delibera CIPI: 25 marzo 1992,
periodo dal 2 maggio 1990 al 1° novembre 1990,
primo decreto ministeriale 21 aprile 1992.

3) Area del comune di S Filippo del Mela (Messina) — Imprese operanti nel cantiere di riconversione della centrale ENEL. Lavoratori licenziati dal 2 maggio 1989

delibera CIPI: 25 marzo 1992;
periodo dal 2 novembre 1990 al 1° maggio 1991;
primo decreto ministeriale 21 aprile 1992

4) Area del comune di S. Filippo del Mela (Messina). — Imprese operanti nel cantiere di riconversione della centrale ENEL. Lavoratori licenziati dal 2 maggio 1989:

delibera CIPI: 25 marzo 1992;
periodo dal 2 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 21 aprile 1992

5) Area del comune di Procida (Napoli) — Aziende impegnate nella realizzazione di 82 alloggi in Monte di Procida (Napoli). Lavoratori licenziati dal 30 novembre 1989:

delibera CIPI: 12 agosto 1992,
periodo dal 30 maggio 1990 al 29 novembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

6) Area del comune di Procida (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di 82 alloggi in Monte di Procida (Napoli) Lavoratori licenziati dal 30 novembre 1989.

delibera CIPI: 12 agosto 1992;
periodo dal 30 novembre 1990 al 29 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

7) Area del comune di Procida (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di 82 alloggi in Monte di Procida (Napoli). Lavoratori licenziati dal 30 novembre 1989:

delibera CIPI 12 agosto 1992;
periodo dal 30 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

8) Area del comune di Pozzuoli (Napoli) — Realizzazione di 3750 alloggi in Monteruscello e relative opere infrastrutturali finanziate dalla Protezione civile. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1989:

delibera CIPI: 12 agosto 1992;
periodo dall'11 febbraio 1990 al 10 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

9) Area del comune di Pozzuoli (Napoli) — Realizzazione di 3750 alloggi in Monteruscello e relative opere infrastrutturali finanziate dalla Protezione civile. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1989:

delibera CIPI. 12 agosto 1992,
periodo dall'11 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

10) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3750 alloggi in Monteruscello e relative opere infrastrutturali finanziate dalla Protezione civile. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1989:

delibera CIPI 12 agosto 1992;
periodo dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991,
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Co.S.Met.*. con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 12 settembre 1985 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983,
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 12 settembre 1985 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983,
causa crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Co.S.Met*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 12 settembre 1985 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Sinibaldo Biagini*, con sede in Casalguidi (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi (Pistoia), licenziati dal 22 aprile 1986.

periodo: dal 22 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 settembre 1987: dal 22 aprile 1986;
causa. crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1991

5) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 27 novembre 1988:

periodo dal 26 novembre 1989 al 25 maggio 1990,
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980,
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 27 novembre 1988

periodo: dal 26 maggio 1990 al 25 novembre 1990,
CIPI 11 luglio 1980 dal 31 gennaio 1980,
causa crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982.

7) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 27 novembre 1988:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 27 novembre 1988.

periodo: dal 26 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980,
causa crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982

93A0891

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie degli emigrati ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati, per il prezzo di L 85 000.000 dell'immobile rappresentato da un appartamento di mq 70,85, al primo piano dello stabile sito in L'Aquila, via Cardinale Mazarino n. 19, come da atto preliminare di compravendita sottoposto a condizione sospensiva in data 13 dicembre 1991 e registrato il 16 dicembre 1991 al n. 3036, serie 3ª.

93A0930

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale S.I.A.S. - Servizio italiano di assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1993 è stato approvato il nuovo statuto con l'annesso regolamento di esecuzione dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale S.I A.S. - Servizio italiano di assistenza sociale, nel testo che costituisce parte integrante del decreto stesso

93A0931

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Parrina».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Parrina», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Parrina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Parrina» è riservata ai vini «rosso», «bianco» e «rosato», che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2.

Il vino «Parrina» rosso e rosato deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale·

Sangiovese· dal 70% all'80%;

Cabernet· dal 10 al 15%.

Altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati nella provincia di Grosseto fino ad un massimo del 20%

Il vino «Parrina» bianco deve essere ottenuto dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale·

Trebbiano toscano (Procanico). dal 50% al 60%;

Chardonnay: non oltre il 20%;

Ansonica e Malvasia, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto nella misura dal 10% al 20%.

Art 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla «Fornace Bartolini» sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia, la linea di delimitazione segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria «La Polverosa» per raggiungere al km 6,700 la strada statale maremmana n 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando sulla destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimità della sorgente del fosso del Magione.

Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a giungere alla strada poderale che collega il «Priorato» con la «Torretta». Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca — prima verso sud e poi verso ovest — le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della Fata), 165, 154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il Casale di Terra Nuova e successivamente al casale Tiberini Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino ad incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa, dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Parrina» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Parrina» rosso e rosato non deve essere superiore a q li 90 di uve per ettaro in coltura specializzata e per la produzione del vino «Parrina» bianco non deve essere superiore a q.li 100 di uve per ettaro in coltura specializzata

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto contro delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Parrina» rosso, rosato e bianco un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11% e per la tipologia «Riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 12%.

Art 5

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio.

La resa massima delle uve in vino dei tipi bianco, rosso e rosato della denominazione di origine controllata «Parrina» non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La vinificazione della tipologia «Rosato» dovrà avvenire con breve contatto con le parti solide e sgrondatura soffice.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Parrina» rosso all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino «Parrina» bianco all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino leggermente dorato;

odore: vinoso, fine, profumato, persistente;

sapore: secco, ma vellutato con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino «Parrina» rosato all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato brillante;

odore: delicato con caratteristiche eleganti;

sapore: asciutto, rotondo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il «Parrina» riserva deve avere nell'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumato intenso, bouquet pieno e complesso;

sapore: asciutto, austero, notevole carattere;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Parrina» rosso che derivi da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 12% può utilizzare la qualificazione «Riserva» solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno due in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglie.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Parrina» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno successivo alla vendemmia.

Alla denominazione di origine controllata «Parrina» bianco, rosso e rosato è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Parrina» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile; tuttavia tale indicazione è obbligatoria per la designazione del «Parrina» riserva.

Art. 8.

I contenitori in cui viene confezionato il «Parrina» riserva in vista della vendita debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio e pertanto essere chiusi con tappo di sughero e capsula.

93A0899

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «AS.O.A. - Associazione fra produttori ortofrutticoli ed agricoli», in Aversa.

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1992, n. 10234, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «AS.O.A. - Associazione fra produttori ortofrutticoli ed agricoli», con sede in Aversa (Caserta), via Michelangelo, Palazzo Salce, adottato con assemblea straordinaria del 27 aprile 1992, con il quale l'associazione medesima ha prolungato la durata di funzionamento fino al 31 dicembre 2050 e ha ampliato la base sociale includendo la semilavorazione e la trasformazione dei prodotti dei soci tra le attività istituzionali.

93A0933

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 19 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 19 febbraio 1993

Dollaro USA	1567,98
ECU	1864,33
Marco tedesco	956,38
Franco francese	282,52
Lira sterlina	2263,38
Fiorino olandese	849,49
Franco belga	46,43
Peseta spagnola	13,331
Corona danese	249,42
Lira irlandese	2332,84
Dracma greca	7,114
Escudo portoghese	10,453
Dollaro canadese	1248,39
Yen giapponese	13,171
Franco svizzero	1040,46
Scellino austriaco	135,90
Corona norvegese	224,91
Corona svedese	206,34
Marco finlandese	264,46
Dollaro australiano	1077,99

93A0991

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 febbraio 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 3 febbraio 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 12 febbraio 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 maggio 1993 è di L. 97,27, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 16 agosto 1993 è di L 94,52 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 14 febbraio 1994 è di L. 89,45, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

93A0960

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 11 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993, registro n. 1 Difesa, foglio n. 272, viene accettata la donazione di n 1163 volumi di medicina, fatta dalle signore Matilde e Amelia Mangione, da destinare alla biblioteca dell'Accademia di sanità militare interforze - nucleo Aeronautica, di Firenze.

93A0929

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto del Centro studi internazionali Giuseppe Ermini, in Ferentino

Con decreto ministeriale 13 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992, registro n. 62 Beni culturali, foglio n 164, e stato approvato il nuovo statuto del Centro studi internazionali Giuseppe Ermini, con sede in Ferentino (Frosinone).

93A0902

Approvazione del nuovo statuto della Società chimica italiana, in Roma

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992, registro n. 62 Beni culturali, foglio n. 163, e stato approvato il nuovo statuto della Società chimica italiana, con sede in Roma.

93A0903

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione malacologica internazionale, in Roma

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992, registro n. 62 Beni culturali, foglio n. 161, all'Associazione malacologica internazionale, con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica.

93A0904

Autorizzazione alla fondazione «Ing. Carlo Maurilio Lerici» in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992, registro n. 62 Beni culturali, foglio n. 160, la fondazione «Ing. Carlo Maurilio Lerici», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dall'ing Carlo Maurilio Lerici.

93A0905

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Mario Formenton», in Roma

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992, registro n 62 Beni culturali, foglio n 162, alla fondazione «Mario Formenton», con sede in Roma, e stata riconosciuta la personalità giuridica.

93A0906

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta avanzata ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla società Niccoli e Naldoni S.p.a.

Il CIPI, nella riunione del 23 dicembre 1992, non ha approvato, ai sensi della legge n. 223/91, il piano di risanamento presentato dall'impresa Niccoli e Naldoni S p a con sede e stabilimento in Firenze.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso straordinario o giurisdizionale entro, rispettivamente centoventi o sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo atto.

93A0934

Rettifiche a provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Il CIPI, nella riunione del 23 dicembre 1992, a sensi della normativa indicata in epigrafe, ha deliberato quanto segue.

1) la deliberazione del 12 giugno 1992 concernente l'approvazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione effettuata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/91, è così rettificata:

S.M A. - Segnalamento marittimo ed aereo S p.a., con sede ed unità di Firenze - approvazione del piano di ristrutturazione a decorrere dal 4 novembre 1991;

2) la deliberazione del 13 ottobre 1992 concernente l'approvazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione effettuata ai sensi dell'art. 1 della citata legge n 223/91, è così rettificata

Iveco Fiat S.p a , con sede in Torino ed unità di Milano, Torino, Valle Ufita (Ancona) e centri commerciali regionali - approvazione del piano di riorganizzazione a decorrere dal 7 febbraio 1992.

93A0935

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa De Carli - Soc. coop. a r.l.», in Pordenone

Con deliberazione n 6858 del 22 dicembre 1992 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa De Carli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 1° dicembre 1978 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto, con studio in Pordenone, via Colonna, 12.

93A0937

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali «Dolomiti» e «Acquachiara» in contenitori per alimenti a base di P.V.C. «Benvic Peb 669».

Con provvedimento n. 6004 del 13 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Norda, con sede in via Giannone n. 9 - Milano, codice fiscale 04848000156, alla vendita delle acque minerali naturali, denominate «Dolomiti» e «Acquachiara», imbottigliate nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza), in contenitori per alimenti a base di P.V C «Benvic Peb 669», della capacità di litri 1,5 e 2.

93A0936

PROVINCIA DI TRENTO

Autorizzazione al comune di Rabbi all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Antica Fonte di Rabbi» in contenitori di vetro.

Si comunica che il comune di Rabbi, codice fiscale 00279660229, con deliberazione della giunta provinciale n. 15349 datata 2 novembre 1992 è stato autorizzato all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Antica Fonte di Rabbi» in contenitori di vetro del formato di litri 0,5 e litri 1,00.

93A0938

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio datato 2 febbraio 1993, n. 1 13/2-1383/92, il cognome originario del sig. Dario Lovrecic, nato a Trieste l'11 luglio 1949, residente a Trieste, via F Severo n 49, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 20 novembre 1992, nella forma italiana di «Lorenzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n 878.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Lovrecic» acquisito dalla moglie Graziella Altin, nata a Buie d'Istria il 7 giugno 1953 ed al figlio Stefano, nato a Trieste il 13 settembre 1988

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato.

93A0939

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189